



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE  
Servizi Finanziari e  
Risorse Umane

Repertorio generale n. 1884

DETERMINAZIONE n. 233 del 27.07.2012

**OGGETTO: Costituzione provvisoria del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2012.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventisette** del mese di **luglio**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 10 del 23.07.2012;

**RICHIAMATE** le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

**VISTA** la delibera consiliare n. 20 dell'11.04.2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18.04.2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012, e successive modificazioni;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**PREMESSO** che:

- il CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 22.01.2004 ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 al fine di offrire a tutti gli enti del comparto elementi di maggiore certezza sia nella corretta costruzione delle risorse sia relativamente alle possibili destinazioni delle stesse;
- l'art. 31 del richiamato CCNL 22.01.2004 prevede, per esigenze di esemplificazione e di controllo della spesa, che gli enti del comparto determinino annualmente le risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, ora denominate "risorse decentrate", secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse:  
RISORSE STABILI (art. 31, comma 2) che annovera le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono pagamenti stabili e duraturi nel tempo;
- RISORSE VARIABILI (art. 31, comma 3) che annovera le fonti di finanziamento, già previste dai vigneti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della eventualità e variabilità e che, pertanto, per il loro carattere di incertezza nel tempo, possono essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi provvisti anche essi delle caratteristiche di variabilità ed eventualità quali, principalmente, incentivi per la produttività; tali risorse hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei CCNL successivamente sottoscritti e precisamente: CCNL 9.05.2006 (art. 4) , CCNL 11.04.2008 (art. 8) e CCNL 31.07.2009 (art. 4);
- come affermato dalla Corte dei Conti nella pronuncia n. 157/2010, la quantificazione delle risorse decentrate - **parte stabile** - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; di contro, spetta all'Organo di Governo dell'Ente quantificare **la parte variabile** in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

**CONSIDERATO** che la formale costituzione del fondo delle risorse di che trattasi è attualmente fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche

amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti finalizzati alla riduzione progressiva della spesa del personale;

**CONSIDERATO**, altresì, che tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, assumono particolare rilievo quelle disposte all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti a patto di stabilità interno, statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;

**PRESO ATTO** che particolare rilievo assume la prescrizione di cui all'art. 9, comma 2 bis, del citato decreto, che introduce un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Tale nuovo tetto di spesa impone, pertanto, un taglio automatico delle risorse decentrate che opera a prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni autonomamente potrebbero decidere di effettuare sulle stesse per ragioni di equilibri di bilancio;

**VISTA**, in particolare, la Circolare n. 12 del 15.04.2011 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto "Applicazione dell'art. 9 D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 122/2011" che ha precisato che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio deve essere operata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per "valore medio" la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.

**PRECISATO** che la decurtazione va operata sia sulla parte stabile che su quella variabile del fondo, al netto delle risorse a destinazione vincolata che devono intendersi escluse dall'ambito applicativo della richiamata disciplina di cui all'art. 9, comma 2 bis, D. L. 78/2010 (deliberazione Sezioni Unite della Corte dei Conti Lombardia n. 51/2011; deliberazione n. 519/2011 Corte dei Conti Sezione Toscana);

**PRECISATO**, altresì, che, come chiarito dalla Circolare n. 40/2010 della Ragioneria Generale dello Stato, in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis L. 122/2010, il Fondo per le risorse decentrate nel triennio di riferimento 2011/2013 non può essere incrementato da disponibilità finanziarie a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la RIA del personale cessato;

**PRESO ATTO** che il Fondo Risorse Decentrate anno 2010 ammontava complessivamente ad € 414.243,27 (di cui € 353.096,27 stabili ed € 61.14660 variabili);

**PRESO ATTO**, altresì, che il Fondo 2011, in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, è stato decurtato in proporzione alle cessazioni di personale intervenute nell'anno 2011;

**CONSIDERATO** che, allo stato, non è definito il quadro delle cessazioni per pensionamenti e che l'Ente non ha ancora completato il quadro delle assunzioni dell'anno in corso e che, pertanto, non è possibile stabilire la media aritmetica dei dipendenti in servizio nel 2012 da rapportare a quella del 2010 ai fini dell'eventuale taglio proporzionale del Fondo;

**CONSIDERATO**, altresì, che al fine di consentire l'avvio delle procedure per la contrattazione della destinazione del fondo, sia pure limitatamente alla definizione del suo parziale utilizzo per le esigenze funzionali individuate dall'Amministrazione quali obiettivi di miglioramento e maggiore efficacia di servizi comunali (sicurezza urbana);

**RITENUTO** di dover provvedere a formalizzare la costituzione provvisoria del fondo per l'anno 2012;

## DETERMINA

- 1) Per quanto esposto in premessa, di costituire, in via provvisoria, il fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'esercizio 2012, di cui all'art. 31 del CCNL 22.012004, nella consistenza complessiva, presunta di € 412.942,81 (di cui € 360.023,11 risorse stabili ed € 52.919,70 risorse variabili) secondo il prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) Di dare atto che la predetta provvisoria quantificazione sarà sottoposta ad integrale revisione per la compiuta definizione dell'ammontare del fondo suddetto, ai fini della determinazione del suo completo utilizzo, nel rispetto della disciplina all'uopo dettata dalle norme di settore;
- 3) Di dare atto che il Fondo di che trattasi è destinato alle finalità indicate dall'art. 17 CCNL 1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al citato CCNL 22.01.2004,

- secondo l'utilizzo disciplinato in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- 4) Di dare atto, altresì, che il suddetto importo è stanziato sul Capitolo 3220 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" del Bilancio 2012 ad eccezione del costo della P.E.O stanziato sui vari capitoli di spesa del Bilancio 2012.

Il Compilatore  
A.B.

Il Dirigente Settore  
Servizi Finanziari e Risorse Umane  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 8 Agosto 2012

Il Dirigente Settore  
Servizi Finanziari e Risorse Umane  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*